



COMUNE DI TITO

85050 TITO - PZ - Via Municipio,1 - tel. 0971.796211 - fax 0971.794489

partita iva 00128970761

www.comune.tito.pz.it

AGGIORNAMENTO
CATASTO DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO
ANNI 2018-2019-2020-2021

RELAZIONE DESCRITTIVA

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Il riferimento normativo dell'argomento trattato va inquadrato nella Legge 21/11/2000, n.353, legge quadro in materia di incendi boschivi, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2000.

Le disposizioni contenute nella suddetta norma sono finalizzate alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale.

La suddetta norma prevede che le Regioni approvino un piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, sulla base delle linee guida e direttive che il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero delegato avrebbe dovuto approvare entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della suddetta legge.

L'art. 10, comma 2 della L. 353/2000 prevede che i comuni, entro 90 giorni dalla data di approvazione del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, a censire, tramite apposito Catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato.

Il Catasto deve essere aggiornato annualmente.

La regione Basilicata con Legge n.13 del 22 febbraio 2005 ha legiferato le "NORME PER LA PROTEZIONE DEI BOSCHI DAGLI INCENDI ", modificata ed aggiornata con successive con L.R. n. 16/2008; con L.R. n. 7/2014; L.R. n.2/2021, n. e con L.R. n. 45/2021.

Pertanto il Comune di Tito, in ottemperanza a quanto stabilito dalla suddetta normativa, e su segnalazione della Regione Basilicata di concerto con il locale Comando Forestale di Tito ha predisposto la relativa cartografia delle aree percorse dal fuoco riferite al periodo 2007 - 2010 ed con deliberazione di Giunta Comunale n.12 del 02.02.2011 ha istituito **il Catasto delle aree percorse dal fuoco**, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L. 21/11/2000, n. 353.

Considerato che la L.R. 22 febbraio 2005, n. 13 "Norme per la protezione dei boschi dagli incendi", all'art. 2, stabilisce che il Piano Antincendio Regionale (P.A.R.), di validità

triennale è redatto dall'Ufficio Protezione Civile d'intesa con l'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio e che lo stesso è stato approvato con **D.G.R. n.528/2021** avente ad oggetto **"PIANO ANTINCENDIO REGIONALE (P.A.R.) 2021-2023 e schema di Accordo Quadro con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco"**.

Viste tra l'altro le deliberazioni di Giunta Regionale n. 536/2021 avente ad oggetto "Attuazione del Piano Antincendio Regionale 2021-2023 Approvazione Programma Annuale Antincendio Boschivo 2021" e n.356/2022 avente ad oggetto "Attuazione del Piano Antincendio Regionale 2021-2023 Approvazione Programma Annuale Antincendio Boschivo 2022".

2. COSA PREVEDE IL CATASTO INCENDI BOSCHIVI

L'art. 10, comma 2 della L. 21/11/2000, n. 353, stabilisce che i Comuni provvedano a censire tramite il Catasto Incendi, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati da parte del Corpo Forestale dello Stato.

I comuni devono pertanto provvedere ad elaborare delle planimetrie, riferite all'intero territorio di competenza, indicando le aree interessate dagli incendi, e formando degli appositi elenchi nei quali sia possibile rilevare gli estremi catastali delle medesime aree.

L'elenco dei predetti soprassuoli, insieme alle planimetrie, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio comunale per trenta giorni, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine i comuni valutano le osservazioni presentate dai cittadini e approvano gli elenchi e le planimetrie definitive, entro il termine dei 60 giorni successivi.

L'art. 10, comma 1 della citata legge, inoltre prevede che nei soprassuoli indicati negli elenchi e nelle planimetrie si applichino i sotto indicati divieti:

- **per un periodo di 15 anni dalla data dell'incendio**, le aree boscate ed i pascoli interessati dall'incendio non possono avere una destinazione urbanistica diversa da quella esistente prima dell'incendio. E' comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita dei terreni e degli immobili interessati dall'incendio,

stipulati entro il suddetto termine di 15 anni, deve essere espressamente richiamato il vincolo di che trattasi, pena la nullità dell'atto;

- **per un periodo di dieci anni dalla data dell'incendio** sui soprassuoli interessati è vietata la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici;
- **per un periodo di dieci anni**, limitatamente alle zone boscate percorse da incendi, è vietato altresì il pascolo e la caccia;
- **per un periodo di tre anni**, la raccolta dei prodotti del sottobosco;
- **per un periodo di cinque anni** sui predetti soprassuoli sono vietate le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministero dell'Ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici.

Come previsto dalla Legge, il Catasto incendi deve essere aggiornato ogni anno e in tale occasione si deve procedere ad eliminare le aree per le quali sono scaduti i vincoli precedentemente imposti.

3. DEFINIZIONE DI INCENDIO BOSCHIVO

La Legge quadro in materia di incendi boschivi, la n. 353/2000, definisce divieti, prescrizioni e sanzioni sulle zone boschive e sui pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi da incendi, prevedendo la possibilità, da parte dei comuni di apporre, a seconda dei casi, vincoli di diversa natura sulle zone interessate.

La definizione di incendio boschivo, pur essendo stata già individuata dalla giurisprudenza in più occasioni, viene fissata in termini precisi e oggettivi dalla Legge, dove l'incendio boschivo viene definito *“un fuoco con suscettività ad espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste*

all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree".

4. ELABORAZIONE DEL CATASTO INCENDI

Il comma 2 dell'art.10 della L.m.353/2000 prevede che i Comuni possano creare il Catasto Incendi servendosi del supporto del Corpo Forestale dello Stato o regionale e delle informazioni relative agli incendi, raccolte dal Corpo Forestale ed elaborate dal sistema informativo della montagna.

Il Servizio Tecnico Urbanistico al fine di procedere all'individuazione su base planimetrica e alla elaborazione degli elenchi, relativi alle aree percorse dagli incendi, interessanti il territorio comunale, ha estrapolato dal sistema messo a disposizione dal Corpo Forestale i dati relativi alle aree percorse da incendi nel territorio del Comune di Tito.

I dati inseriti risultano strutturati in apposite schede riferite a ciascun anno. In ogni scheda viene riportato un numero progressivo, la località interessata dall'incendio, la data in cui si è verificato, la data di rilevamento da parte del Corpo Forestale, il metodo di rilevamento, gli strumenti utilizzati e infine la superficie interessata dall'incendio.

Per ciascun incendio inoltre è disponibile una singola scheda con indicazione dei dati rinvenibili sulla scheda generale oltre all'elenco delle particelle interessate dall'incendio, degli estremi catastali, con l'indicazione delle superfici percorse dall'incendio e delle superfici totali delle medesime.

Dall'esame dei dati scaricati dal sito tuttavia è stato rilevato come essi non fossero attendibili o fossero incompleti.

Risulta infatti che la superficie interessata dall'incendio non è riportata sulle schede ma è individuata sui formati .shp.

Per tutta questa serie di motivi è risultato impossibile procedere alla redazione del Catasto Incendi solo ed esclusivamente utilizzando i dati inseriti nel sistema informativo della montagna.

Poiché questi dati sono forniti in formato .shp, questo ha permesso di gestirli attraverso un comune Gis.

L'ufficio urbanistica, quindi ha creato un progetto Gis che ha chiamato Catasto Incendi, sul quale ha caricato le perimetrazioni delle aree percorse dagli incendi negli anni 2018 - 2021.

Attraverso una elaborazione dei database, è stato possibile inquadrare gli incendi che hanno interessato il territorio del Comune di Tito e create le schede relativamente ai singoli anni, riportando l'elenco completo degli incendi che hanno interessato il territorio in quel relativo anno.

Questo ha permesso di rilevare per ciascun incendio le particelle interessate, che sono state pertanto inserite in un altro elenco, nel quale per ogni singolo incendio, riferito ad uno specifico anno, sono state elencate, oltre ai dati principali dell'incendio, data località e superficie interessata, anche i dati catastali, Foglio e Mappale, delle aree percorse in tutto o in parte dall'incendio.

Infine si è proceduto a eseguire delle stampe, per ogni singolo anno sia degli elenchi degli incendi che delle particelle interessate. Sono state inoltre realizzate delle stampe a colori con indicazione delle perimetrazioni degli incendi che hanno interessato il territorio nei diversi anni, differenziate per colore, su base catastale.

Sono state elaborate inoltre le stampe relative alle aree percorse da incendio, indicando la tipologia delle aree, boscate, pascolo o altro.

L'insieme delle planimetrie e degli elenchi, oltre che della presente relazione, costituiscono il Catasto Incendi del Comune di Tito aggiornamento al 2021 che verrà pubblicato secondo le modalità e i tempi previsti dalla norma, al fine di poterlo rendere esecutivo ed efficace a tutti gli effetti di legge.

5. SINTESI DEI DATI RACCOLTI

Dall'esame dei dati raccolti e dalle elaborazioni eseguite dal servizio urbanistica è stato rilevato che negli anni di riferimento (2018-2021), il numero maggiore degli incendi si sono verificati nell'anno 2020 (n.2 incendi verificatesi) e 2021 (n.3 incendi verificatisi), mentre

nell'anno 2021 si è avuta la superficie maggiore percorsa dal fuoco con un incendio nella zona di S. Anna - Montagna (evento del 14/08/2021) che ha avuto un'estensione di 878.597,11 mq.

Complessivamente negli anni di riferimento ci sono stati 7 incendi che hanno interessato una superficie pari a circa 139,56 Ha.

6. APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

Il non rispetto dei divieti imposti dalla legge 353/2000 sulle aree percorse da incendi boschivi rappresentate nel Catasto Incendi del Comune di Tito, fa scattare ai sensi dell'art. 10 comma 3 della medesima legge, diverse sanzioni a seconda delle diverse trasgressioni ai divieti citati nel punto 2:

_ Nel caso di trasgressioni al **divieto di pascolo** su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a **euro 45,00** e non superiore a **euro 90,00** e nel caso di trasgressione al **divieto di caccia** sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a **euro 300,00** e non superiore a **euro 600,00**.

_ Nel caso di trasgressioni al **divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive** su soprassuoli percorsi dal fuoco, si applica **l'articolo 20, primo comma, lettera c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47**. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.

_ Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera f), determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio. Per le trasgressioni ai richiamati divieti si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a **€ 5.000,00** e non superiore a **€ 50.000,00**. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte al punto successivo.

_ In caso di trasgressioni ai divieti di cui al precedente punto da parte di **esercenti attività turistiche**, oltre alla sanzione di cui al medesimo punto, è disposta la **revoca della licenza**,

dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività.

_ In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo.

Allegati:

Individuazione incendi anni 2018 - 2019 - 2020 - 2021

Il Responsabile del Procedimento

(Ing. Anna Massimino)





Il Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistico

(Ing. Angela LAURINO)

